

Il sistema educativo di Istruzione e Formazione
alla luce
dei principali cambiamenti legislativi e normativi
(a cura di Mario Tonini - 12.05.09)

La presente scheda intende descrivere, in forma "schematica",
la progressiva **riforma del primo e del secondo ciclo**, attraverso i principali provvedimenti,
analizzati

a livello europeo
a livello nazionale
a livello regionale

1.

LIVELLO EUROPEO

Vari sono i provvedimenti europei che influiscono, in diversa misura, sul sistema educativo di Istruzione e formazione Italiano.

Nella presente scheda si richiamano solo i titoli dei provvedimenti. Per la descrizione si rinvia al notiziario di aprile 2009: *Le strategie europee all'interno del sistema educativo di istruzione e formazione italiano*.

Si richiamano i principali provvedimenti.

- **Le competenze chiave di cittadinanza**

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente.

L'Italia ha inserito questa tematica all'interno dei percorsi scolastici e formativi riguardanti l'istruzione obbligatoria.

- **Europass – Un passaporto per l'Europa delle opportunità**

Decisione n. 2241 /2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 che lancia Europass.

Europass è in uso presso 32 Paesi. In Italia è attivo attraverso il Centro Nazionale Europass Italia, presso l'ISFOL.

- **Quadro Europeo delle Qualificazioni per l'apprendimento permanente (EQF)**

La Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al Quadro Europeo delle Qualificazioni per l'apprendimento permanente (EQF) del 5 dicembre 2006;

In Italia l'approccio è stato preso in considerazione per la Formazione Professionale Iniziale (FPI), per l'Istruzione Tecnica e Professionale, per la Formazione Superiore.

- **Riconoscimento delle esperienze di apprendimento**

Progetto di conclusione del Consiglio e dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio relative ai principi comuni europei concernenti l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale ed informale (18 maggio 2004).

La convalida delle forme di apprendimento informali o non formali resta una priorità per quasi tutti i Paesi dell'Unione.

- **ECTS – ECVET**

L'**ECTS** (European Credit Transfer and Accumulation System) si è affermato dopo la Dichiarazione di Bologna del giugno 1999.

L'ECTS è stato introdotto nel 1989 nell'ambito del programma Erasmus, oggi parte del programma Socrates. L'ECTS è l'unico sistema di crediti che sia stato testato ed usato con successo in Europa.

ECVET (Sistema europeo per il trasferimento dei Crediti per l'Istruzione e la Formazione Professionale) è stata approvata definitivamente nell'aprile 2008.

Il processo in Italia non è ancora concluso ed è stato oggetto di attenzioni o sperimentazioni (es. costruzione del "Sistema nazionale di standard minimi", sperimentazione nazionale del Libretto formativo del cittadino, ecc.)

- **Qualità nella IFP**

Raccomandazione europea per l'adozione, entro il 2011, di un modello di qualità dell'istruzione e formazione professionale (AQARF).

La proposta, in Italia, è coordinata dall'ISFOL che è il nodo nazionale della Rete europea per la qualità dell'Istruzione e formazione professionale.

- **Nuove competenze per nuovi lavori**

Comunicazione della Commissione europea del dicembre 2008 avente per tema "**Nuove competenze per nuovi lavori**"

La Comunicazione ha ispirato ed ispira molti provvedimenti di riforma della scuola ed università italiana (es. Tirocini formativi e di orientamento, placament universitario, Alta formazione in Apprendistato, Alternanza Scuola - lavoro ...).

- **Istruzione e Formazione e giustizia sociale**

Si tratta di provvedimenti che sono ispirati ai principi della giustizia sociale, aiutando i lavoratori scarsamente qualificati, gli immigrati, le minoranze etniche, i soggetti che hanno abbandonato prematuramente la scuola, i lavoratori più anziani e disabili, ecc.

In Italia molte misure nei confronti di categorie di persone c.d. svantaggiate sono sostenute da risorse europee.

- **Apprendimento delle lingue straniere e mobilità**

Numerose sono le misure che sostengono l'apprendimento delle lingue straniere e la mobilità

- **Documentazione statistica**

Si tratta di misure che mirano a dotare la IFP di documentazione statistica.

2.

LIVELLO NAZIONALE

Una premessa sulla terminologia

La legge 53/03 all'art. 2, comma 1, lettera d) recita:

*"Il sistema educativo di istruzione e formazione si articola nella **scuola dell'infanzia**, in un **primo ciclo** che comprende la **scuola primaria** e la scuola secondaria di primo grado, e in un **secondo ciclo** che comprende il **sistema dei licei** ed il **sistema dell'istruzione e formazione professionale**".*

Una successiva normativa, la legge 40/07, modifica l'impianto del secondo ciclo nella seguente maniera:

Il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito

- *dal **sistema dell'istruzione secondaria superiore***
- *dal **sistema dell'istruzione e formazione professionale**.*

Fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore, di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni

- *i **licei**,*
- *gli **istituti tecnici***
- *gli **istituti professionali** di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore.*

*Assolto l'**obbligo di istruzione**, di cui all'art. 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel secondo ciclo si realizza, in modo unitario, il **diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale**, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.*

I comunicati dell'attuale Governo (GovernoInforma) e del MIUR (Comunicato stampa) adottano, semplificando, il linguaggio tradizionale.

Nei comunicati si parla, infatti, di decreti approvati dal CdM che riformano

- la scuola per l'infanzia
- le elementari
- le medie
- le superiori.

Negli allegati si ricorre al linguaggio di 1° e di 2° ciclo.

NORMATIVA GENERALE

▪ **La legge 5 maggio 2009, n. 42**

Si tratta della *Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*.

La legge contiene una prima cornice di competenze che dovranno essere esercitate dalle Regioni, Province, Comuni in materia di **Istruzione**.

Va precisato, tuttavia, che le competenze sono ancora transitorie poiché l'assetto definitivo arriverà con il **Codice delle autonomie**, ancora in discussione.

⇒ Alla legge è dedicata **una prima nota informativa** contenuta nel presente notiziario

▪ **La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome**

Si tratta di un complesso cammino interistituzionale compiuto dal Governo e dalle Regioni per l'attuazione del Titolo V della Costituzione per il settore Istruzione.

Il documento ha per titolo

"Proposta per l'Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano avente per oggetto

- 1. Finalità, tempi e modalità di attuazione del Titolo V, parte II della Costituzione, per quanto attiene alla materia istruzione;*
- 2. Sperimentazione di interventi condivisi tra Stato e Regioni per la migliore allocazione delle risorse umane, strumentali ed economiche al fine di elevare la qualità del servizio".*

Il documento è stato approvato dalla Conferenza delle Regioni il 9 ottobre 2008.

Al momento è in fase di discussione tra Regioni e Governo.

NORMATIVA SPECIFICA

▪ **Provvedimento riguardante il primo ciclo.**

Si tratta dello *Schema di Regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della **scuola dell'infanzia e del primo ciclo** di istruzione ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*.

Il provvedimento, adottato in prima lettura il 18 dicembre 2008, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in via definitiva il 27 febbraio 2009.

Il testo non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

⇒ *Il provvedimento è stato commentato dal prof. **Sergio Cicatelli** (notiziario aprile 2009)*

▪ **Provvedimento riguardante la rete scolastica.**

Si tratta dello *Schema di regolamento recante "Norme per la riorganizzazione della **rete scolastica** e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*.

Il provvedimento, adottato in prima lettura il 18 dicembre 2008, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in via definitiva il 27 febbraio 2009.

Il testo non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

▪ **Provvedimento riguardante la valutazione degli studenti**

Lo schema di regolamento concernente *"Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169"*.

Il CdM del 13 marzo 2009 ha approvato lo schema di Regolamento e ha definito i criteri per l'attribuzione del voto in condotta.

Si attende l'approvazione definitiva.

▪ **Gli specifici regolamenti sul secondo ciclo**

Si tratta di regolamenti volti a disciplinare i pezzi del secondo ciclo. Al momento sono state socializzate solo bozze. L'avvio del secondo ciclo è prevista dall'anno 2010/2011.

Schema di regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei LICEI ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

"Regolamento recante norme concernenti il riordino degli ISTITUTI TECNICI ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

"Regolamento recante norme concernenti il riordino degli ISTITUTI PROFESSIONALI ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"

Descrizioni dei principali provvedimenti

PRIMO CICLO

- **Iter del provvedimento**

*Schema di Regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della **scuola dell'infanzia e del primo ciclo** di istruzione ai sensi dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*

Adottato in prima lettura il 18 dicembre 2008, il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri in via definitiva il 27 febbraio 2009. Ora si attende la pubblicazione del testo sulla G.U. Sul sito del MIUR è scaricabile un file dal titolo "**Il primo ciclo**".

Si riportano, per comodità, i *principali passi del documento ministeriale* scaricabile dal Sito del MIUR.

- **Una premessa**

Utilizzo del personale e tempo scuola

Tutti i modelli di orario introdotti saranno assicurati sempre e comunque dai docenti dell'istituto, secondo modalità organizzative definite dalla scuola stessa. L'assistenza alla mensa sarà effettuata dai docenti della classe.

Non esiste, quindi, alcuna forma o modello di dopo-scuola tanto meno a carico delle famiglie. Non esiste, neppure, alcuna ipotesi di ricorso a "cooperative" o risorse esterne per garantire l'orario scolastico.

▪ **Scuola dell'infanzia** ⁽¹⁾

Nella scuola dell'infanzia

Iscrizioni

- sono accolti i bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31/12 dell'a.s. di riferimento;
- sono stati re-introdotti gli anticipi (bambini che compiono i 3 anni entro il 30 aprile successivo dell'a.s. di riferimento) già previsti dalla Riforma Moratti

Sezione primavera

- prosegue l'esperienza delle "sezioni primavera" in collaborazione con le Regioni e gli Enti locali (è previsto uno specifico finanziamento da parte del MIUR).

Modello orario

- È confermato il modello dell'orario normale di 40 ore (due docenti per sezione);
- La precedente normativa, confermata dal Regolamento attuativo dell'articolo 64, prevedeva anche una opzione a 25 ore che può essere attivata solo a richiesta delle famiglie; in questo caso le eventuali economie (ore e pasti) saranno utilizzate soltanto per espandere il servizio (nuove sezioni).

¹ Variamente denominata – scuola dell'infanzia, scuola materna, giardino d'infanzia, asilo infantile o asilo - in Italia la **legge 53/03** opta per l'espressione "**scuola dell'infanzia**" in sostituzione dell'espressione "scuola materna".

▪ **Scuola primaria (elementari)**

Iscrizioni

- si possono iscrivere i bambini che compiono 6 anni entro il 31/12 dell'a.s. di riferimento e anticipatamente quelli che compiono i 6 anni entro il 30 aprile dell'anno successivo;
- l'iscrizione può essere effettuata presso la scuola del territorio di appartenenza o anche presso altra istituzione scolastica.

Modelli possibili di orario

- Nei regolamenti si tiene conto delle esigenze, correlate alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo scuola.
 - 24 ore
 - 27 ore sino a 30 ore con attività opzionali facoltative
 - 40 ore: tempo pieno

I modelli di organizzazione della didattica trovano applicazione sulla base della scelta delle famiglie e, per i modelli a 30 e 40 ore, in rapporto all'organico assegnato.

Modello 24 ore settimanali – insegnante unico di riferimento

- la legge 169/2008 introduce il modello dell'insegnante unico di riferimento attivabile a richiesta delle famiglie.

La classe, funzionante con orario di 24 ore settimanali, è affidata al maestro unico di riferimento. Dall'a.s. 2009/2010 si applica alle sole classi prime.

Le 2 ore di insegnamento che l'insegnante unico di riferimento è tenuto a prestare in aggiunta all'orario d'obbligo, sono a carico del fondo di istituto da reintegrare con risorse a carico del Ministero.

Modello 27 ore settimanali

- Corrisponde al modello didattico previsto dal D.L.vo 59/2004, con esclusione delle attività opzionali facoltative e si applica a richiesta delle famiglie.

L'orario a 27 ore viene assicurato, a partire dall'a.s. 2009/2010, a tutte le classi prime e a regime all'intero ciclo.

Modello fino a 30 ore settimanali

- corrisponde al modello didattico previsto dal D.L.vo 59/2004, incluse le attività opzionali facoltative integrabili con risorse a carico delle scuole.

Tale modello, dall'a.s. 2009/2010 e fino alla conclusione del ciclo, si applica a tutte le classi successive alle prime.

Modello 40 ore settimanali – Tempo pieno

- viene confermato l'intero organico del Tempo pieno: le attuali 34.270 classi (su un totale di 136.964 classi pari al 25.2%) non subiscono alcuna riduzione;
- è previsto un ampliamento sufficiente a soddisfare la domanda espressa dalle famiglie nel corrente anno scolastico;
- le modalità di realizzazione del tempo pieno rimangono quelle previste (legge n. 176 del 25 ottobre 2007) consistenti nell'articolazione di un unico progetto educativo sviluppato su tutte le 40 ore, senza alcuna distinzione tra le attività didattiche del mattino e quelle del pomeriggio (2 insegnanti titolari sulla stessa classe).

Sostegno

- Non è prevista nessuna modifica. Rimangono confermati i parametri già previsti dalla Legge Finanziaria (n. 244 del 27 dicembre 2007). Tendenzialmente 1 docente ogni 2 alunni disabili.

Insegnamento delle lingue

- Lo studio delle lingue non subisce alcuna variazione:
 - o 1 ora nella 1° classe
 - o 2 ore nella 2° classe
 - o 3 ore nelle 3°, 4° e 5° classi

Le attività opzionali o facoltative

- vengono ridotte o abolite le attività opzionali / facoltative
- a parziale sostituzione delle attività opzionali / facoltative viene attribuita alle scuole una dotazione organica ad hoc, integrabile con eventuali risorse interne.

▪ **Scuola Secondaria di I grado (medie)**

Articolazione oraria settimanale

| | Orario settimanale attuale | Orario settimanale previsto |
|------------------|----------------------------|---|
| Tempo normale | 30 ore | 30 ore |
| Tempo prolungato | 40 ore | 36 ore elevate fino a 40 ore su richiesta maggioritaria delle famiglie |

Articolazione oraria settimanale

Discipline - tempo normale (confermate le 30 ore settimanali)

| | Attuale | Previsto | |
|--|--------------|----------------|---|
| Italiano, storia, geografia. Approfondimenti | 11 ore -- | 9 ore 1 ora | In quest'area è inserito l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" |
| Matematica e scienze | 6 ore | 6 ore | |
| Tecnologia | 3 ore | 2 ore | |
| Inglese | 3 ore | 3 ore | |
| 2° lingua comunitaria | - | 2 ore | Ore mutate dall'insegnamento di italiano, storia e geografia e tecnologia |
| Arte e immagini | 2 ore | 2 ore | |
| Corpo, movimento e sport | 2 ore | 2 ore | |
| Musica | 2 ore | 2 ore | |
| Religione cattolica | 1 ora | 1 ora | |

Articolazione oraria settimanale

Discipline - tempo prolungato

| | Attuale | Previsto | |
|---------------------------------|---------|----------|--|
| Italiano, storia, geografia. | 15 ore | 15 ore | In quest'area è inserito l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" |
| Matematica e scienze | 8 ore | 9 ore | |
| Tecnologia | 3 ore | 2 ore | |
| Inglese | 5 ore | 3 ore | |
| 2° lingua comunitaria | - | 2 ore | |
| Arte e immagini | 3 ore | 2 ore | |
| Corpo, movimento e sport | 2 ore | 2 ore | |
| Musica | 3 ore | 2 ore | |
| Religione cattolica | 1 ora | 1 ora | |
| | | 2 ore | Approfondimento di discipline a scelta della scuola |

Insegnamento delle lingue

Non è prevista alcuna variazione

- 3 ore di inglese
- 2 ore seconda lingua comunitaria

Inglese potenziato (2)

- Soltanto a richiesta delle famiglie e compatibilmente con l'organico di ciascun istituto sarà possibile l'introduzione dell'inglese potenziato a 5 ore settimanali.

3 ore + 2 ore della seconda lingua comunitaria a partire dall'a.s. 2009/2010.

2 ore della seconda lingua possono essere utilizzate anche per l'insegnamento dell'italiano L2 per alunni stranieri.

Sostegno

Nessuna modifica prevista.

Rimangono confermati i parametri già previsti dalla l.G. n. 244 del 27 dicembre 2007.

Tendenzialmente 1 docente ogni 2 alunni disabili.

² **Cosa dice la sentenza sull'inglese potenziato**

L'inglese potenziato nella scuola media fa discutere fin da quando quasi quattro anni fa il ministro Moratti lo inserì in un suo provvedimento di riforma (temporaneamente non applicato), provocando critiche da parte dell'Europa e proteste da parte dei docenti di altre lingue comunitarie. Fioroni non ha abrogato la norma e la Gelmini l'ha applicata, a partire dal prossimo anno scolastico.

Nei giorni scorsi, come riportato da Tuttoscuola.com, il **Tar del Lazio** ha emesso una sentenza di sospensiva della circolare n. 4/2009 sulle iscrizioni nella parte che riguarda proprio l'inglese potenziato, a seguito del ricorso di docenti di altra lingua straniera.

Alcuni organi di stampa, come, ad esempio, l'Unità, non hanno esitato a parlare di bocciatura della Gelmini, colpevole di aver "deciso che la scuola media deve «parlare» solo inglese" puntando "all'inglese «monopolio» linguistico con 5 ore settimanali invece che le attuali 3, lasciando facoltative le 2 ore di altre lingue straniere". Il Tar, secondo l'Unità, ha detto "chiaro e tondo che è sicuramente «illegittimo» che una scuola pubblica faccia *only english*, impedendo anche ad una sola famiglia di far studiare al figlio la lingua di Stendhal, Goethe o Cervantes".

Insomma si potrebbe pensare che il Tribunale abbia bocciato per illegittimità la possibilità di scelta delle famiglie che scelgono per i propri figli cinque ore settimanali di insegnamento dell'inglese. Ma non è così.

La norma, contenuta nel decreto legislativo 226/2005, è pienamente legittima. L'ordinanza di sospensiva del Tar riguarda la mancata indicazione nella circolare delle iscrizioni della possibilità per le famiglie di poter non scegliere l'inglese, optando per un'altra lingua comunitaria; l'ordinanza obbliga il ministero a integrare la circolare n. 4 con questa precisazione che, a rigor di logica, non sarebbe necessaria in quanto la seconda lingua comunitaria nella scuola media non si sceglie perché è obbligatoria. I ricorrenti si aspettavano probabilmente di più

(TuttoscuolaFOCUS del 3 maggio 2009, n. 285/391)

Descrizioni dei principali provvedimenti

SECONDO CICLO

Il secondo ciclo di Istruzione e Formazione è costituito da: il sistema dell'istruzione secondaria superiore; il sistema di istruzione e formazione professionale.

| SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE | |
|--|--|
| Sistema dell'istruzione secondaria superiore | Sistema dell'istruzione e formazione professionale |
| È articolato in: <ul style="list-style-type: none">- Licei- Istituti Tecnici- Istituti Professionali | Nella sua globalità il sistema è ancora da definire. Attualmente i giovani che lo frequentano assolvono: <ul style="list-style-type: none">- all'obbligo di istruzione fino al 16° anno di età (art. 1, comma 622 della L. 296/06 e art. 64, comma 4 bis della L. 133/08);- al diritto-dovere all'istruzione e formazione fino al 18° anno di età (decreti legislativi nn. 76 e 226/05). |

In attesa della messa a regime del nuovo assetto del secondo ciclo, a decorrere dall'a.s. 2010/2011, i giovani di 14-16 anni possono assolvere all'obbligo di istruzione anche nei percorsi triennali sperimentali di istruzione e formazione professionale (art. 28 del D.Lgs. n. 226/05, confermato dall'art. 64, comma 4bis, della L. 133/08).

Riferimenti:

L. 296/06 (Legge Finanziaria 2007);

Art. 13 della L. n. 40/07;

Art. 64 del Decreto Legge n. 112/08, convertito con modificazioni nella L. n. 133/08.

IL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Numerose sono state le novità annunciate dal documento ministeriale.

In questa sede si riportano le informazioni fondamentali tratte dai documenti ufficialmente presentati dal Ministero relativamente

- ai LICEI;
- agli ISTITUTI TECNICI
- agli ISTITUTI PROFESSIONALI.

a. **Il nuovo sistema dei LICEI**

La scheda descrive il nuovo sistema dei licei:

- liceo artistico:
 - o 3 indirizzi a partire dal terzo anno: arti figurative, design, new media
- liceo classico
- liceo linguistico
- liceo musicale e coreutico
 - o 2 sezioni a partire dal primo anno: danza e musica
- liceo scientifico
- liceo delle scienze umane (ex – magistrali).

Note

Liceo linguistico

Entra nel sistema dell'istruzione pubblica statale.

Viene rafforzato l'insegnamento delle lingue straniere con particolare riferimento alla terza lingua (che inizia già dal primo anno).

Liceo musicale coreutico

E' di nuova istituzione;

Viene introdotta una sezione musicale che prevede, tra l'altro, esecuzione ed interpretazione strumentale e laboratorio di musica di insieme; sono previste lo studio e la pratica delle diverse tecniche della danza.

Liceo delle scienze umane

E' la trasformazione degli ex-istituti magistrali e delle numerose sperimentali. Si caratterizza per lo studio di sociologia, antropologia, filosofia e le altre scienze umanistiche.

Liceo artistico

3 indirizzi: arti figurative (pittura, grafica, scultura), design e architettura, multimedia, scenografia (newmedia)

Liceo classico

Sono rafforzati la lingua inglese che prosegue per tutti i 5 anni (prima era solo per il biennio) e lo studio delle materie scientifiche.

Liceo scientifico

È rafforzato l'insegnamento delle materie dell'area scientifica. Più matematica e materie scientifiche.

Insegnamento delle lingue

In tutti i licei di nuova istituzione è previsto lo studio di una seconda lingua straniera. L'inglese viene studiato in tutti i licei obbligatoriamente per tutti e 5 gli anni.

b. **Gli ISTITUTI TECNICI**

Gli Istituti Tecnici sono profondamente riorganizzati in 2 settori e 11 indirizzi.

| ISTITUTI TECNICI | | |
|------------------|---|--|
| Settore | Economico | Tecnologico |
| Indirizzi | 1) Amministrazione, finanza e marketing | 3) Meccanica, mecatronica ed energia |
| | 2) Turismo | 4) Trasporti e logistica |
| | | 5) Elettronica ed elettrotecnica |
| | | 6) Informatica e telecomunicazioni |
| | | 7) Grafica e comunicazione |
| | | 8) Chimica, materiali e biotecnologie |
| | | 9) Tessile, abbigliamento e moda |
| | | 10) Agraria e agroindustria |
| | | 11) Costruzioni, ambiente e territorio |

Note

- articolazione del percorso: 2 + 2 + 1;
- gli apprendimenti sono suddivisi in un'area di insegnamento generale comune e aree di indirizzo specifiche;
- viene rafforzata la cultura scientifica e tecnica attraverso:
 - o + matematica
 - o + scienze e tecnologia
 - o + lingua inglese(con possibilità di introdurre insegnamento di 1 disciplina tecnica in lingua inglese)
- l'orario settimanale è di 32 ore di 60 minuti anziché di 50 minuti per un complessivo aumento dell'orario annuale da 990 a 1.056 ore;
- aumenta la quota di flessibilità a disposizione degli istituti entro un monte ore annuale:
 - o 20% nel I biennio
 - o 30% nel II biennio
 - o 35% nel V anno

In questa maniera si potranno articolare le aree di indirizzo con insegnamenti alternativi che saranno compresi in un elenco nazionale;

- si propone una forte integrazione tra saperi teorici e saperi operativi;
- i risultati di apprendimento saranno declinati in competenze, abilità e conoscenze secondo il Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF), per favorire la mobilità delle persone nell'Unione Europea (da definire con apposito decreto);
- è affermata la centralità dei laboratori;
- sono previsti stage, tirocini e alternanza scuola lavoro per apprendere in contesti operativi
- è possibile la collaborazione con esperti esterni per arricchire l'offerta formativa e sviluppare competenze specialistiche;
- saranno organizzati in Dipartimenti, avranno un Comitato tecnico-scientifico a cui parteciperanno esperti provenienti dal mondo del lavoro e della ricerca.

c. **Gli ISTITUTI PROFESSIONALI**

Gli Istituti professionali saranno riorganizzati in 2 settori e 6 indirizzi.

| ISTITUTI PROFESSIONALI | | |
|-------------------------------|---|---|
| Settore | <i>Industria e artigianato</i> | <i>Servizi</i> |
| Indirizzi | 1) Produzioni industriali e artigianali | 2) Servizi all'agricoltura e allo sviluppo rurale 3) Servizi socio-sanitari 4) Servizi di manutenzione e assistenza tecnica 5) Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera 6) Servizi commerciali |

a) Missione

Offrire una istruzione correlata alla applicazione e alla personalizzazione delle tecnologie.

b) Variabili discriminanti delle tipologie

Gli indirizzi saranno articolati per settori e per contesti

c) Contenuti formativi prevalenti

I contenuti saranno tecnico-relazionali (*high-touch*).

d) Natura prevalente della complessità affrontata

La natura sarà prevalentemente applicativa.

d) Orario delle lezioni

L'orario medio settimanale è previsto di 32 ore obbligatorie alle quali le scuole possono aggiungere ulteriori ore.

e) Laboratori

L'accesso ai laboratori è previsto in misura crescente a partire dal III anno. Sarà particolarmente curata anche l'alternanza scuola-lavoro.

f) Livello dell'autonomia didattica

Si ipotizza una flessibilità del 20% nel I e nel II anno.

Si ipotizza una percentuale di flessibilità crescente a partire dal III anno in poi.

g) Titolo finale

Dopo 5 anni si consegue il "Diploma di tecnico", con riferimento all'indirizzo seguito dallo studente.

I giovani possono conseguire anche qualifiche e diplomi professionali di competenza delle Regioni, compresi in un apposito repertorio nazionale, secondo le linee guida predisposte dal MIUR, d'intesa con la Conferenza Unificata.

Descrizioni dei principali provvedimenti

SECONDO CICLO

IL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Il sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) è annunciato dalla legge ma deve trovare attuazione nelle Regioni.

In attesa di una sua definizione complessiva da parte delle Regioni, si riportano le informazioni fondamentali relative ad alcuni "pezzi":

- ***I percorsi sperimentali triennali***
la situazione dei percorsi sperimentali triennali del diritto – dovere nelle Regioni che sono abilitati ad assolvere l'obbligo di istruzione alla luce del recente accordo tra Stato e Regioni del febbraio 2009 che definisce le condizioni e le fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di Istruzione e Formazione professionale;
- ***INTESA MIUR Regione Lombardia***
L'Intesa tra il MIUR e la Regione Lombardia del 16 marzo 2009 ha la finalità di avviare una sperimentazione dal carattere ordinamentale circa il sistema di Istruzione e Formazione Professionale; nell'intesa sono contenute indicazioni che riguardano in particolare gli Istituti Professionali e gli Istituti Tecnici;
- ***INTESA tra la Regione Veneto, l'Ufficio Scolastico regionale del Veneto e Confindustria Veneto***
Si tratta di un piano per l'innovazione tecnica, aperto a tutti gli Istituti Tecnici del territorio regionale, mediante la sperimentazione di forme di innovazione organizzativa e metodologico-didattica, avente caratteristiche anche ordinamentali promosso con l'Intesa della Regione Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto, Confindustria Veneto.

II SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

La Conferenza Unificata per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 5 febbraio 2009 ha approvato lo [schema di accordo](#) ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. 28.08.1997, n. 281, tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, [per la definizione delle condizioni e delle fasi relative alla messa a regime del sistema di secondo ciclo di Istruzione e formazione professionale.](#)

Repertorio atti n. 17/CSR del 5 febbraio 2009

....

Premesso che

è necessario mettere a regime del sistema di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/05 secondo modalità e fasi che garantiscano, in coerenza con la costituzione del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008:

- a) la valorizzazione dell'attuale patrimonio dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale, con particolare riferimento ai risultati conseguiti, in via sperimentale, attraverso l'applicazione dell'Accordo quadro 19 giugno 2003;
- b) la prosecuzione del processo di progressiva ed organica definizione degli standard formativi minimi del 2° ciclo di istruzione e formazione professionale, a partire dalla sistematizzazione di risultati conseguiti con riferimento all'Accordo-Quadro in Conferenza Unificata del 19 giugno 2003;
- c) il rafforzamento della collaborazione istituzionale al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle Regioni compresi in un apposito repertorio nazionale, come previsto dall'articolo 13, comma 1-quinquies della legge 40/87

**Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
Il Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali
Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**

CONCORDANO DI

1. **Assicurare** la messa a regime dell'offerta di Istruzione e Formazione Professionale in due fasi, da attivare in modo contestuale e parallelo;
2. **Individuare la prima fase** nelle seguenti azioni:
 - garantire per l'anno 2009-10 – in fase di prima attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettera a) e b), decreto legislativo 226/05 – la riconduzione delle qualifiche relative ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale ad un quadro unitario di figure di riferimento a livello nazionale, a banda larga, articolabili in specifici profili professionali sulla base dei fabbisogni del territorio, che costituiscano anche la base per lo sviluppo dei diplomi di Istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 226/05;
 - adottare a tal fine:
 1. 5 nuove figure e i relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico – professionali, definiti sulla base di quanto di comune descritto nei profili in esito ai percorsi sperimentali triennali, tratti dai repertori delle Regioni e delle Province Autonome;
 2. il primo quadro unitario di cui al repertorio nazionale contenuto nell'allegato A), che fa parte integrante del presente Accordo, relativo alle 19 figure a banda larga, comprensivo delle figure di cui alla lettera a), anche per lo sviluppo dei diplomi di Istruzione e Formazione Professionale sopra richiamati.

3. Individuare la prima fase nelle seguenti azioni:

- a) definire un programma condiviso per attuare nei tempi più brevi, del Capo III del decreto legislativo n. 226/05, anche ai fini dell'aggiornamento e manutenzione permanente delle qualifiche e dei diplomi professionali che valorizzi il lavoro sin qui svolto dal Coordinamento tecnico delle Regioni e che si raccordi con il costituendo sistema nazionale di standard professionali, formativi e di riconoscimento e certificazione delle competenze, realizzato a partire da quanto previsto dall'art. 52 del decreto legislativo n. 276/03, nonché con il lavoro di definizione dei risultati di apprendimento attesi a conclusione dei percorsi quinquennali dell'istruzione tecnica e professionale;
- b) definire congiuntamente Linee Guida di cui alla legge n. 40/07 articolo 13, comma 1-quinques che contengano gli elementi di necessario ed organico raccordo tra l'offerta dei percorsi di Istruzione Tecnica e professionale e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale del 2° ciclo;
- c) rafforzare la collaborazione istituzionale tra le strutture amministrative e di assistenza tecnica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche sociali e del Coordinamento della IX Commissione della Conferenza delle Regioni, per la realizzazione delle attività di cui alla lettera a) nonché ai fini della definizione degli accordi di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto legislativo n. 226/05, anche con riferimento a quanto ivi previsto al comma 13;
- d) rafforzare le attività di monitoraggio e valutazione di sistema condotte a livello nazionale e territoriale sulla base di un programma coordinato di interventi con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 76/2005 e dell'art. 22 del d.lgs. n. 226/2005

Il presente accordo viene recepito con decreto adottato di concerto dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università ed della Ricerca e dal Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali per la durata della fase transitoria di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, articolo 28, comma 1.

Allegato A

Repertorio delle figure professionali di riferimento a livello nazionale e dei relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico professionali ⁽³⁾

1. Operatore alla promozione e accoglienza turistica (*)
2. Operatore della ristorazione – cuoco – cameriere (*)
3. Operare del benessere (*)
4. Operatore amministrativo segretariale (*)
5. Operatore del punto vendita (*)
6. Operatore di magazzino merci (*)
7. Operatore grafico (*)
8. Operatore edile (*)
9. Operatore del legno e dell'arredamento (*)
10. Operatore all'autoriparazione (*)
11. Installatore e manutentore impianti termo – idraulici (*)
12. Installatore – manutentore impianti elettrici (*)
13. Operatore meccanico di sistemi (*)
14. Montatore meccanico di sistemi (*)
15. Operatore dell'abbigliamento (**)
16. Operatore agroalimentare (**)
17. Operatore agricolo (**)
18. Operatore delle lavorazioni artistiche (**)
19. Operatore delle produzioni chimiche (**)

(*) Figure previste dall'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 5.10.2006, ridefinite dal presente Accordo
(**) Nuove figure.

³ Il Repertorio si riferisce ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'Accordo quadro in sede di CU 19.06.2003.

3.

LIVELLO REGIONALE

INTESA

tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Regione Lombardia

Nell'intesa si legge, tra l'altro, che le parti si impegnano a sperimentare un modello organizzativo volto a innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa.

Inoltre, al fine di incentivare l'integrazione tra i sistemi, i percorsi di secondo ciclo del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, nell'ambito della programmazione regionale, possono essere erogati, oltre che dalle istituzioni formative accreditate dalla Regione, anche dagli Istituti Tecnici e Professionali, nel rispetto dell'autonomia scolastica.

Ancora, il MIUR si impegna a proporre un atto integrativo del DPCM di riordino dell'Istruzione e Formazione Tecnica professionale nazionale... al fine di consentire l'accesso agli Istituti Tecnici Superiori (ITS) ai diplomati del sistema di Istruzione e Formazione professionale, attraverso la frequenza di un anno di formazione integrativa.

Schema di protocollo di intesa in tema di politica regionale scolastica per la realizzazione del Piano per l'innovazione nell'Istruzione tecnica – Anno scolastico 2010 / 2011.

Si tratta di un Piano per l'innovazione tecnica, aperto a tutti gli Istituti Tecnici del territorio regionale, mediante la sperimentazione organizzativa e metodologico – didattica, avente caratteristiche anche ordinamentali promosso con l'intesa della Regione Veneto, l'Ufficio Scolastico regionale del Veneto e Confindustria Veneto.

Descrizioni dei principali provvedimenti

NORME TRASVERSALI

Alcune norme di carattere trasversale sono contenute nel D.L. n. 137 del 1 settembre 2008, ora convertito con modificazioni nella **legge 30 ottobre 2008, n. 169** (G.U. 256 del 31 ottobre 2008).

▪ **Cittadinanza e Costituzione**

Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha presentato il **4 marzo 2009**, a Palazzo Chigi, il **documento d'indirizzo** relativo alla sperimentazione dell'insegnamento di "**Cittadinanza e Costituzione**", materia di studio introdotta nei programmi di tutte le scuole di ogni ordine e grado dalla legge 169 del 30/10/2008.

Si legge nel comunicato che l'insegnamento di "*Cittadinanza e Costituzione*" avverrà durante le ore di storia e di geografia e studi sociali e sarà senza alcun voto in pagella.

Il Ministro proporrà dal prossimo settembre 2009 a tutte le scuole, attraverso l'Agenzia Scuola, percorsi e attività di formazione per gli insegnamenti.

Infine, entro la fine di maggio 2009, sarà emanato un bando di concorso per le scuole di ogni ordine e grado, per finanziare le migliori proposte di sperimentazione.

⇒ *La documentazione è stata allegata nel notiziario di aprile 2009.*

▪ Valutazione del comportamento degli studenti

La valutazione del comportamento degli studenti nelle scuole secondarie di I e II grado

La norma è applicata a partire dal corrente anno scolastico.

Fin dalla prima valutazione periodica il Consiglio di classe valuta – mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi - il comportamento degli allievi durante l'intero periodo di permanenza nella sede scolastica, anche con riferimento alle iniziative e alle attività con rilievo educativo realizzate al di fuori di essa.

Tale valutazione deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero periodo scolastico cui si riferisce la valutazione.

In tale contesto vanno collocati anche singoli episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari.

Condotta e valutazione complessiva

La valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella relativa agli apprendimenti nelle diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente. La valutazione del comportamento – espressa (se necessario anche a maggioranza) in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe – corrispondente ad una votazione inferiore ai sei decimi, comporta la non ammissione dell'allievo all'anno successivo e all'esame conclusivo del ciclo.

Per il particolare rilievo si richiede che la valutazione venga sempre adeguatamente motivata e verbalizzata, sia in sede di svolgimento delle sedute dei consigli di classe ordinari e straordinari, sia soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.

Comportamento nel I e nel II ciclo

Per la scuola secondaria di II grado, restano ferme le disposizioni previste dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e dalle successive modificazioni e integrazioni.

Permane, altresì, per le scuole secondarie di I e di II grado, quanto previsto dai rispettivi regolamenti interni (e dai loro possibili aggiustamenti in itinere) purché non in contrasto con le disposizioni della nuova legge.

Valenza formativa della valutazione del comportamento

Nella considerazione che la valutazione relativa al comportamento ha anche valenza formativa è importante che le scuole curino con particolare scrupolo:

- a. l'elaborazione del *patto educativo di corresponsabilità* (previsto per la scuola secondaria) e la sua autentica incidenza nell'attività quotidiana e nei rapporti tra le scuole e le famiglie;
- b. l'*informazione*, periodica e tempestiva, e il coinvolgimento, attivo e responsabile, dei genitori in merito alla condotta dei propri figli.

I criteri di riferimento per determinare la gravità del comportamento, e la conseguente insufficienza, saranno precisati con apposito decreto ministeriale.

L'8 aprile 2009, alla questione **"Per l'ammissione all'esame di maturità basta la media del sei?"**

Tuttoscuola registra quanto segue:

Nella tarda serata di ieri il Miur ha emesso un comunicato stampa che conferma le notizie anticipate da Tuttoscuola relativamente all'ammissione all'esame di Stato (maturità) senza l'applicazione delle nuove norme che richiedono la sufficienza in ogni materia. Il regolamento sulla valutazione è ancora all'esame del Consiglio di Stato e, anche se dovesse confermare la legittimità della drastica disposizione sulla totalità delle sufficienze, rischierebbe di arrivare troppo a ridosso della conclusione dell'anno scolastico. Meglio, dunque, soprassedere. Per quest'anno varrà, quindi, la disposizione emanata nel 2007 dal ministro Fioroni (decreto ministeriale n. 42) che prevedeva, per la prima volta, la media del sei per l'ammissione all'esame. Il Miur ha predisposto già l'annuale ordinanza sugli esami che potrebbe essere emanata in giornata. Fa parte del testo la reintroduzione della pubblicazione del punteggio finale nell'albo dell'istituto sede della commissione.

La circolare n. 46 del 7 maggio 2009

Il dubbio sulla media del sei per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo della scuola secondaria di II grado è stato sciolto dal Ministero con **la circolare n. 46 del 7 maggio 2009** (a firma del direttore generale Mario Giacomo Dutto).

E' stato precisato che per il corrente anno scolastico, il voto di comportamento "concorre alla determinazione della media dei voti ai fini sia dell'ammissione all'esame stesso sia della definizione del credito scolastico". Rimane, ovviamente, l'esclusione dall'esame finale di Stato degli studenti con un voto di comportamento inferiore ai 6 decimi (TuttoscuolaFOCUS n. 286/392).

▪ **Valutazione del rendimento scolastico degli studenti**

I voti espressi in decimi erano stati cancellati il 4 agosto 1977 con legge 517/97

Valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze

A partire dalla prima valutazione periodica, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado, la valutazione degli apprendimenti degli allievi e la certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate con voti numerici espressi in decimi.

Nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta all'unanimità. Possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni.

Nella scuola secondaria di primo grado - con decisione assunta se necessario a maggioranza dal Consiglio di classe - sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

Esame conclusivo del primo ciclo

L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno.

Scheda per la valutazione individuale

Spetta alle scuole adattare in modo opportuno la scheda per la valutazione individuale dell'alunno.

Un apposito regolamento

Il CdM del 13 marzo 2009 ha approvato lo schema di Regolamento e ha definito i criteri per l'attribuzione del voto in condotta.

Una nota interessante sul "merito" (Tuttoscuola del 7 aprile 2009): **Studenti eccellenti: i migliori provengono da ceti medi e operai.**

Un recente studio realizzato dall'Istituto Carlo Cattaneo di Bologna per conto della Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro, presieduta dal noto imprenditore milanese Benito Benedini, dimostra che se è vero che le risorse materiali e culturali messe a disposizione dalle famiglie influiscono notevolmente sulla riuscita scolastica dei figli, non è altrettanto scontato che i migliori risultati vengano ottenuti dagli studenti provenienti dalle famiglie più colte e benestanti.

Anzi, i condizionamenti sociali sono meno determinanti di quanto ci si poteva attendere. La maggioranza degli studenti italiani "eccellenti", stando ai dati contenuti nel "Primo Rapporto sugli studenti eccellenti" realizzato dall'istituto di ricerca bolognese, "non ha genitori laureati e una minoranza non trascurabile non ha neppure genitori diplomati: la maggioranza proviene dai ceti medi e operai".

Non tutti i diplomati eccellenti scelgono però di continuare gli studi all'Università: l'8% rinuncia, e questo, secondo Benedini, si trasforma in un danno per il Paese perché la mancata valorizzazione di un capitale umano particolarmente prezioso costituisce un autentico spreco di talenti. Tanto più in quanto gli studenti eccellenti tendono assai più degli altri a intraprendere studi impegnativi in settori strategici per lo sviluppo del sistema-Paese, come sono quelli scientifici, ingegneristico-architettonici e sanitari.

Sarebbe bene, perciò, intervenire con azioni di recupero e valorizzazione di queste risorse umane, considerando questi studenti come i destinatari di un vero e proprio investimento, che potrebbe rivelarsi prezioso per il futuro del nostro Paese.

Lo schema di regolamento concernente "Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169" deve essere approvato ancora in via definitiva.

▪ **Insegnante unico nella scuola primaria**

Riguardo ai contenuti dell'articolo 4 della legge 169/2008, un **apposito regolamento** determinerà i diversi modelli orario che le scuole primarie potranno avviare, dall'anno scolastico 2009 - 2010, anche sulla base delle richieste delle famiglie.

▪ Libri di testo

E' prevista una circolare relativa all'adozione dei libri di testo per l'anno 2009/2010.

La legge stabilisce alcune priorità:

- a. la cadenza pluriennale per l'adozione dei libri di testo;
- b. la non modificabilità delle scelte da parte degli insegnanti e della scuola nell'arco dei periodi previsti;
- c. la restrizione della scelta ai testi per i quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il contenuto per un quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici da rendere separatamente disponibili.

E' avviata anche la transizione, da realizzarsi nell'arco di un triennio, dal libro di testo a stampa ad una proposta differenziata di testi in versione *on line* o mista.

In data 10 febbraio 2009 il MIUR ha prodotto la **circolare annuale per l'adozione dei libri di testo** nelle scuole di ogni ordine e grado per il 2009/2010.

Per le scuole primarie e secondarie di III grado, in particolare, la circolare prevede che l'adozione, deliberata dal collegio dei docenti, deve essere effettuata entro la seconda decade del mese di maggio.

Le nuove adozioni avranno durata quinquennale per la scuola primaria e di sei anni per la secondaria. Sarà possibile adottare, altresì, testi scolastici scaricabili totalmente o in parte dalla rete internet.

Una nota di TUTTOSCUOLA dell'11 maggio 2009: Una sentenza del TAR del Lazio

Scelta alternativa e libertà di insegnamento. Libri di testo. L'ordinanza del Tar che fa discutere Quest'anno l'adozione dei libri di testo deve fare i conti con il blocco quinquennale/sessennale imposto dalla legge 169/2008 per ridurre i costi dei libri.

Vi sono insegnanti che cercano di sfuggire al blocco rivendicando la scelta alternativa, prevista per la scuola elementare dall'articolo 156 del Testo unico sulle norme scolastiche, ma, in questi casi, la proposta dovrà essere condivisa dagli organi collegiali della scuola e approvata dal consiglio di istituto per la gestione delle somme corrispondenti al prezzo ministeriale del testo non adottato.

Vi è anche **chi**, come ha fatto un gruppo di docenti lombardi, **ricorre al TAR del Lazio** - è notizia di questi ultimi giorni - che con ordinanza n. 2099 del 7 maggio 2009, ha sospeso la circolare ministeriale n. 16/2009 con una motivazione, a dir poco, sorprendente.

Il TAR, infatti, invita il ministero a riformare la circolare nella parte in cui non ha previsto che tra le ragioni che consentono di non osservare il blocco di adozione, quale eccezione della "*ricorrenza di specifiche e motivate esigenze*", va compreso **il cambio del docente**.

Il cambio del docente avviene ogni anno in almeno il 25% delle classi (trasferimenti, pensionamenti, assegnazioni alla classe, nomina del supplente annuo, ecc). In base alla ordinanza del giudice amministrativo, già a settembre, al limite, 1,5 milione di alunni potrebbe essere costretto a cambiare il libro di testo adottato a maggio da un altro docente.

Se il principio affermato imprudentemente dal TAR dovesse prendere piede (anche per altre scelte didattiche) ci troveremmo di fronte ad una deregulation generalizzata dagli effetti imprevedibili.

La libertà individuale di insegnamento può esprimersi nel quadro delle scelte della scuola (POF e collegialità delle decisioni). Al Miur, a quanto sembra, stanno valutando se impugnare l'ordinanza davanti al Consiglio di Stato per ottenerne l'immediata sospensiva, spulciando tra le norme ministeriali in materia si ha piena conferma della incongruità dell'ordinanza del Tar. Infatti da decenni le disposizioni sulle adozioni sono accompagnate dal divieto di modificare il testo adottato, se non in alcuni casi particolari, tra cui, ovviamente, non è compreso quello del cambio dell'insegnante. In particolare, la circolare n. 767 del 24.12.1996 già disponeva che "Nessun cambiamento dei libri di testo può essere effettuato dopo l'adozione. Solo nel caso in cui il libro prescelto non sia disponibile in tempo utile, si potrà procedere ad altra adozione con le medesime modalità. Nell'eventualità che si sdoppi una classe, resta adottato il medesimo testo per le due classi. Nel caso invece di istituzione di nuove classi, i docenti sceglieranno liberamente i testi, tra quelli in corso di adozione nelle classi parallele". Più recentemente la circolare n. 9/2008 prevedeva che "L'assegnazione di altro docente nella classe, a decorrere da 1° settembre 2008, non consente in alcun modo una diversa scelta dei testi già effettuata". E nessuno si è mai sognato di fare ricorso...

▪ Insegnamento della Religione Cattolica

La pari dignità degli insegnanti di religione. Anche nel voto in decimi?

(TuttuscuolaFOCUS, 284/390 – 26 aprile 2009)

Le dichiarazioni del ministro Gelmini al meeting degli insegnanti di religione cattolica promosso a Roma dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI), secondo cui *"l'insegnamento della religione deve avere la stessa dignità delle altre materie"*, può avere anche un valore concreto che travalica le questioni di principio.

Di valutazione dell'insegnamento della religione cattolica non si è parlato, ma potrebbe essere una delle conseguenze di quelle dichiarazioni.

Prima dell'emanazione della legge 169/2008 che ha reintrodotto la valutazione con voto in decimi, la religione, per esplicita previsione normativa (art. 309 del Testo Unico sulle norme per l'istruzione) era valutata con un giudizio sintetico. Ma dopo sono sorti dubbi: voto o giudizio?

In occasione dell'espressione di parere sullo schema di regolamento per il coordinamento delle norme sulla valutazione, il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (CNPI) nel dicembre scorso è intervenuto nel merito della valutazione delle diverse discipline di studio affermando che *"Il CNPI rivendica, altresì, la necessità di garantire la pari dignità di tutti gli insegnanti, concorrendo ciascuno alla crescita dello studente nel rispetto delle sue vocazioni ed attitudini, in modo da evitare inaccettabili differenziazioni, tra gli insegnanti di educazione fisica e religione e gli altri insegnanti"*.

Nello schema definitivo di regolamento sulla valutazione - attualmente al vaglio del Consiglio di Stato - la questione del voto in decimi per l'insegnamento della religione cattolica è rinviato **ad apposita intesa**, a meno che il ministro Gelmini, in coerenza con quanto affermato, non ne voglia anticipare l'applicazione correggendo subito il testo del regolamento.